

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/606 DELLA COMMISSIONE
del 14 aprile 2021

che modifica l'allegato I, gli allegati da IV a XIII e l'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per quanto riguarda le voci della Bielorussia, del Regno Unito e delle dipendenze della Corona di Guernsey, dell'Isola di Man e di Jersey negli elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 127, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione ⁽²⁾ integra il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda le condizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano provenienti da paesi terzi o loro regioni, al fine di garantire che siano conformi alle prescrizioni applicabili della normativa relativa alla sicurezza alimentare di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti. Tali condizioni comprendono l'identificazione degli animali e delle merci destinati al consumo umano che possono entrare nell'Unione esclusivamente dai paesi terzi o dalle regioni che figurano in un elenco conformemente all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.
- (2) I regolamenti (CE) n. 798/2008 ⁽³⁾, (CE) n. 119/2009 ⁽⁴⁾, (UE) n. 206/2010 ⁽⁵⁾ e (UE) n. 605/2010 ⁽⁶⁾ della Commissione, che saranno abrogati a decorrere dal 21 aprile 2021 dal regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ⁽⁷⁾, e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 della Commissione ⁽⁸⁾, che sarà abrogato a decorrere dal 21 aprile 2021 dal

⁽¹⁾ GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione, del 9 febbraio 2009, che stabilisce un elenco di paesi terzi, o di parti di essi, nonché i requisiti di certificazione veterinaria ai fini dell'importazione nella Comunità, o del transito sul suo territorio, della carne dei leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli d'allevamento (GU L 39 del 10.2.2009, pag. 12).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano (GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

⁽⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 della Commissione, del 5 marzo 2019, relativo agli elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione europea di determinati animali e merci destinati al consumo umano che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali elenchi (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 31).

regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione ⁽⁹⁾, stabiliscono gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, che si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, sostituisce gli elenchi relativi alle prescrizioni in materia di sicurezza alimentare di cui ai regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010 e (UE) n. 605/2010 della Commissione, nonché al regolamento di esecuzione (UE) 2019/626.

- (3) La Bielorussia è inserita nell'elenco dei paesi terzi dai quali è consentito l'ingresso nell'Unione di prodotti della pesca diversi dai molluschi bivalvi, dagli echinodermi, dai tunicati e dai gasteropodi marini di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 e dispone di un piano di monitoraggio dei residui per l'acquacoltura approvato conformemente all'articolo 1 della decisione 2011/163/UE della Commissione ⁽¹⁰⁾. Esistono pertanto prove e garanzie adeguate per garantire che la Bielorussia soddisfi le prescrizioni di cui all'articolo 4, lettere da a) a f), del regolamento delegato (UE) 2019/625 per l'ingresso nell'Unione di prodotti della pesca, compresi quelli provenienti dall'acquacoltura, diversi dai molluschi bivalvi, dagli echinodermi, dai tunicati e dai gasteropodi marini. L'osservazione "solo catture allo stato selvatico" attualmente associata alla Bielorussia nell'elenco di cui all'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 dovrebbe essere soppressa al fine di autorizzare l'ingresso nell'Unione di prodotti della pesca provenienti dall'acquacoltura da tale paese terzo.
- (4) I regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010 e (UE) n. 605/2010 e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 sono stati modificati per quanto riguarda le voci del Regno Unito e delle dipendenze della Corona di Guernsey, dell'Isola di Man e di Jersey negli elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano dai regolamenti di esecuzione della Commissione (UE) 2020/2205 ⁽¹¹⁾, (UE) 2020/2206 ⁽¹²⁾, (UE) 2020/2204 ⁽¹³⁾, (UE) 2020/2207 ⁽¹⁴⁾ e (UE) 2020/2209 ⁽¹⁵⁾, rispettivamente.
- (5) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 non include in tali elenchi il Regno Unito e le dipendenze della Corona di Guernsey, dell'Isola di Man e di Jersey. È pertanto opportuno modificare tale regolamento di esecuzione al fine di includervi tali voci.
- (6) Il Regno Unito ha fornito prove e garanzie adeguate per garantire che gli animali e le merci di cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione dal Regno Unito e dalle dipendenze della Corona di Guernsey, dell'Isola di Man e di Jersey siano conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 4, lettere da a) a e), del regolamento delegato (UE) 2019/625.

⁽⁹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118).

⁽¹⁰⁾ Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

⁽¹¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2205 della Commissione, del 22 dicembre 2020, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e alla dipendenza della Corona di Guernsey nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui è consentita l'introduzione nell'Unione di partite di pollame e prodotti a base di pollame (GU L 438 del 28.12.2020, pag. 11).

⁽¹²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2206 della Commissione, del 22 dicembre 2020, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 119/2009 per quanto riguarda la voce relativa al Regno Unito nell'elenco dei paesi terzi, o di parti di essi, autorizzati a introdurre nell'Unione partite di carni di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e di conigli d'allevamento (GU L 438 del 28.12.2020, pag. 15).

⁽¹³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2204 della Commissione del 22 dicembre 2020 che modifica gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e alle dipendenze della Corona negli elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione determinati animali e carni fresche (GU L 438 del 28.12.2020, pag. 7).

⁽¹⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2207 della Commissione del 22 dicembre 2020 che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e alle dipendenze della Corona nell'elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi autorizzati per l'introduzione nell'Unione di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano (GU L 438 del 28.12.2020, pag. 18).

⁽¹⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2209 della Commissione del 22 dicembre 2020 che modifica gli allegati I, II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e alle dipendenze della Corona nell'elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è consentito l'ingresso nell'Unione europea di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 438 del 28.12.2020, pag. 24).

- (7) L'articolo 4, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2019/625 stabilisce che, se del caso, l'esistenza, l'applicazione e la comunicazione di un piano di sorveglianza dei residui approvato dalla Commissione costituiscono un'ulteriore prescrizione per l'inclusione di paesi terzi o loro regioni nell'elenco di cui all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625. L'elenco dei paesi terzi i cui piani di sorveglianza dei residui sono stati approvati figura nell'allegato della decisione 2011/163/UE, modificato per quanto riguarda l'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati dal Regno Unito e dalle dipendenze della Corona di Guernsey, dell'Isola di Man e di Jersey dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/2218 della Commissione ⁽¹⁶⁾.
- (8) Tenendo conto delle prove e delle garanzie fornite dal Regno Unito, tale paese terzo e le dipendenze della Corona di Guernsey, dell'Isola di Man e di Jersey dovrebbero essere inclusi nell'allegato I, negli allegati da IV a XIII e nell'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, ferma restando l'applicazione del diritto dell'Unione nel Regno Unito e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo. Non è necessaria una nuova valutazione della conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 4, lettere da a) a f), del regolamento delegato (UE) 2019/625.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I, gli allegati da IV a XIII e l'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.
- (10) Dato che il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, gli allegati da IV a XIII e l'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁶⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2020/2218 della Commissione del 22 dicembre 2020 che modifica l'allegato della decisione 2011/163/UE per quanto riguarda l'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati dal Regno Unito e dalle dipendenze della Corona (GU L 438 del 28.12.2020, pag. 63).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

L'allegato I, gli allegati da IV a XIII e l'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 sono così modificati:

- 1) nell'allegato I, tra le voci relative alla Svizzera e alla Nuova Zelanda è inserita la voce seguente:

«GB	Regno Unito (*)	
-----	-----------------	--

(*) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.»;

- 2) nell'allegato IV, tra le voci relative alla Svizzera e al Giappone è inserita la voce seguente:

«GB	Regno Unito (*)	
-----	-----------------	--

(*) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.»;

- 3) nell'allegato V, tra le voci relative alla Cina e alla Macedonia del Nord è inserita la voce seguente:

«GB	Regno Unito (*)	
-----	-----------------	--

(*) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.»;

- 4) nell'allegato VI, tra le voci relative al Canada e alla Groenlandia è inserita la voce seguente:

«GB	Regno Unito (*)	
-----	-----------------	--

(*) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.»;

- 5) nell'allegato VII, tra le voci relative alla Cina e alla Groenlandia è inserita la voce seguente:

«GB	Regno Unito (*)	A	A	A	A	A
-----	-----------------	---	---	---	---	---

(*) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.»;

- 6) l'allegato VIII è così modificato:

- a) tra le voci relative al Cile e alla Groenlandia sono inserite le voci seguenti:

«GB	Regno Unito (*)	
GG	Guernsey	Solo catture allo stato selvatico

(*) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.»;

- b) tra le voci relative alla Groenlandia e alla Giamaica sono inserite le voci seguenti:

«IM	Isola di Man	
JE	Jersey	Solo catture allo stato selvatico»;

- 7) l'allegato IX è così modificato:

- a) la voce relativa alla Bielorussia è sostituita dalla seguente:

«BY	Bielorussia»;	
-----	---------------	--

- b) tra le voci relative al Gabon e a Grenada è inserita la voce seguente:

«GB	Regno Unito (*)	
-----	-----------------	--

(*) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.»;

- c) tra le voci relative alla Georgia e al Ghana è inserita la voce seguente:

«GG	Guernsey	Solo catture allo stato selvatico»;
-----	----------	-------------------------------------

d) tra le voci relative a Israele e all'India è inserita la voce seguente:

«IM	Isola di Man»;	
-----	----------------	--

e) tra le voci relative all'Iran e alla Giamaica è inserita la voce seguente:

«JE	Jersey	Solo catture allo stato selvatico»;
-----	--------	-------------------------------------

8) nell'allegato X, tra le voci relative alla Svizzera e al Giappone sono inserite le voci seguenti:

«GB	Regno Unito (*)	
GG	Guernsey	
IM	Isola di Man	
JE	Jersey	

(*) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.»;

9) l'allegato XI è così modificato:

a) tra le voci relative all'Egitto e al Ghana sono inserite le voci seguenti:

«GB	Regno Unito (*)	
GG	Guernsey	

(*) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.»;

b) tra le voci relative all'Indonesia e all'India è inserita la voce seguente:

«IM	Isola di Man»;	
-----	----------------	--

c) tra le voci relative all'India e al Marocco è inserita la voce seguente:

«JE	Jersey»;	
-----	----------	--

10) l'allegato XII è così modificato:

a) tra le voci relative alle Isole Falkland e alla Groenlandia sono inserite le voci seguenti:

«GB	Regno Unito (*)	
GG	Guernsey	

(*) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.»;

b) tra le voci relative a Israele e all'India è inserita la voce seguente:

«IM	Isola di Man»;	
-----	----------------	--

c) tra le voci relative all'India e al Giappone è inserita la voce seguente:

«JE	Jersey»;	
-----	----------	--

11) nell'allegato XIII, tra le voci relative alla Cina e alla Groenlandia sono inserite le voci seguenti:

«GB	Regno Unito (*)	
GG	Guernsey	

(*) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.»;

12) nell'allegato XVI, tra le voci relative alla Svizzera e a Israele sono inserite le voci seguenti:

«GB	Regno Unito (*)	BPP, DOC, HEP	BPP, DOC, HEP
GG	Guernsey	BPP	BPP

(*) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.».